DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 6

Forniture e appalti pubblici

L'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, salvi gli articoli 3, 31, comma 1, 35, 36 e 37, resta sospesa sino al 31 dicembre 1994. In data 1 gennaio 1995 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4". Sino al termine di cui al comma 1 e' sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. E' abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Sino al 31 dicembre 1994 si applicano le norme previgenti all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Versione in vigore dal 2 giugno 1994, non più in vigore dal 1 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
Estremi	Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ripresa-delle-attivita-imprenditoriali-1994/art-6-forniture-e-appalti-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it